

Main Sponsor



Sponsor



20 maggio 2014

LA QUALITA' DEL SERVIZIO GAS

Le nuove deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico sul trasporto gas e sulla distribuzione

Al forum una tavola rotonda per dibattere sulle novità introdotte dai nuovi dispositivi regolatori di cui anticipiamo un'analisi delle deliberazioni 574/2013/R/GAS e s.m.i, e 631/2013/R/GAS

La fine dello scorso anno ha visto l'emanazione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (d'ora in avanti AEEGSI, nel testo), di tre importantissime deliberazioni, nell'ambito del quadro regolatorio del trasporto e distribuzione del gas.

Di seguito, seguendo la cronologia di emanazione, ne riportiamo i rispettivi riferimenti e titoli:

DELIBERAZIONE 12 DICEMBRE 2013 - 574/2013/R/GAS

Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 - Parte I del testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019

DELIBERAZIONE 20 FEBBRAIO 2014 - 64/2014/R/GAS

Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019. Modifiche alla deliberazione 574/2013/r/gas

DELIBERAZIONE 19 DICEMBRE 2013 - 602/2013/R/GAS

Regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017 - Parte I del testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe per i servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017

DELIBERAZIONE 27 DICEMBRE 2013 - 631/2013/R/GAS

Modifiche e integrazioni agli obblighi di messa in servizio degli smart meter gas

In questo articolo, senza ambire a livelli di esaustività si esamineranno, analizzandole singolarmente le deliberazioni 574/2013/R/GAS e s.m.i, e 631/2013/R/GAS, che interessano la distribuzione del gas, cercando di focalizzare alcune delle novità introdotte dai nuovi dispositivi regolatori.

Nota di apertura

Nella trattazione relativa alla 574/2013/R/GAS si argomenterà solo sugli aspetti relativi alla sicurezza. Verranno anche considerati alcuni dei punti confermati, sia per aggiungere chiarezza al quadro che per dare riscontro di eventuali aggiunte intervenute.

Main Sponsor



Sponsor



Premessa

E' opportuno ricordare che l'emanazione della deliberazione in trattazione, è stata preceduta da un processo di consultazione che si è articolato in tre fasi, connotate dalla sottoposizione alla pubblica consultazione dei seguenti documenti (DCO):

1. 341/2012/R/gas, relativo agli obiettivi specifici e alle principali linee di intervento
2. 501/2012/R/gas, relativo agli orientamenti iniziali dell'AEEGSI
3. 303/2013/R/gas, riportante gli orientamenti finali

e alla contemporanea raccolta delle osservazioni di soggetti interessati sulle proposte dell'AEEGSI. AEEGSI ha inoltre organizzato diversi incontri con i soggetti interessati, in particolare le aziende di distribuzione, le società di vendita e le associazioni dei consumatori.

La deliberazione 12 dicembre 2013 - 574/2013/r/gas

La deliberazione è entrata in vigore il 1 gennaio 2014, quale Parte 1 del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019.

Ne costituisce parte integrante l'Allegato A "Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG) - PARTE I REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS PER IL PERIODO DI REGOLAZIONE 2014-2019 (RQDG)

Gli obiettivi dell'AEEGSI

Gli obiettivi specifici che l'Autorità ha individuato in materia di sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas sono:

- a. promuovere il miglioramento della sicurezza
- b. garantire stabilità e sostenibilità all'azione regolatoria
- c. evitare il deterioramento dei livelli di sicurezza già raggiunti da alcune zone del Paese
- d. contenere gli elementi di rischio per le imprese distributrici
- e. aumentare il livello di tutela dei clienti finali, anche con un rafforzamento dei controlli
- f. semplificare la regolazione.

Cosa dire, se non esprimere condivisione per gli obiettivi? Promuovere il miglioramento della sicurezza, in tutte le declinazioni possibili, è uno dei segni distintivi del settore gas, così come evitare che possano subire deterioramenti i livelli di salvaguardia oggi raggiunti.

La semplificazione della regolazione è certamente un obiettivo raggiungibile oltre che auspicabile. La regolazione è ormai entrata in un periodo di maturità, dopo tre periodi di attuazione, nel corso dei quali è stato sicuramente possibile per AEEGSI identificare al meglio le criticità e predisporre gli interventi necessari. Lo sfoltimento di obblighi, oggi ritenuti non più essenziali dopo l'esperienza maturata nei tre precedenti periodi di regolazione, avrebbe sicuramente l'effetto di liberare risorse, che potrebbero essere destinate ad azioni contestualmente migliorative.

Main Sponsor



Sponsor



Continuando nella disamina, diamo un'occhiata ai mandati rilasciati.

Il Direttore della Direzione Infrastrutture ha ricevuto mandato per le azioni di competenza e, in particolare:

- l'adozione dei provvedimenti attuativi della RQDG 2014-2019;
- l'istituzione di un Tavolo di lavoro, coordinato dal Comitato Italiano Gas (d'ora in avanti CIG o Comitato), mirato alla definizione di criteri e modalità funzionali alla effettuazione del monitoraggio della pressione di esercizio nelle reti di bassa pressione ed alla pubblicazione di una norma che disciplini tale materia.

Al Comitato Italiano Gas (CIG) è stato dato il mandato per l'aggiornamento delle linee guida:

- n. 7 "Classificazione delle dispersioni di gas sull'impianto di distribuzione per gas con densità < 0,8 e con densità > 0,8 (edizione: settembre 2011)" in materia di riduzione del tempo massimo di riparazione delle dispersioni in classe C;
- n. 12 "Attivazione o riattivazione dell'impianto del cliente finale".

Le novità

La prima forte novità è proprio l'estensione a sei (6) anni del periodo di vigenza della deliberazione che coprirà gli anni solari dal 2014 al 2019 compreso (di seguito: RQDG 2014-2019), allegata alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A)

Per quanto riguarda la sicurezza del servizio sono stati sanciti:

- il passaggio a una regolazione di tipo *output-based*, (basata cioè sulle prestazioni nell'erogazione del servizio) collegata al meccanismo di determinazione dei premi e delle penalità, per l'incentivazione degli investimenti che saranno effettuati dal 1° gennaio 2014 in risanamento o sostituzione delle condotte in ghisa con giunti canapa e piombo e in ammodernamento dei sistemi di odorizzazione delle cabine REMI. Si ricorda che la precedente regolazione del periodo 2009-2013, era di tipo *input-based*, (basata cioè sull'effettuazione dell'investimento);
- l'identificazione dell'impianto di distribuzione, in luogo dell'ambito provinciale di impresa, quale perimetro ideale per l'applicazione del meccanismo premi-penalità, anche in ragione della prospettiva delle gare per l'affidamento delle concessioni del servizio di distribuzione del gas;
- la facoltà, per le aziende di distribuzione, di escludere dalla regolazione premi-penalità per l'intero periodo 2014-2019 gli impianti di minore dimensione;
- la revisione della formula premiante, per l'effettuazione di un numero di misure del grado di odorizzazione superiore al minimo fissato dall'Autorità, nonostante la conferma del meccanismo, già vigente nel periodo 2009-2013;
- l'elevazione a 5.000 euro dell'indicatore economico per gli incidenti da gas;
- l'obbligo per il Comitato Italiano Gas (CIG) di comunicare all'AEEGSI, entro il 30 aprile di ogni anno i dati relativi alle emergenze ed incidenti da gas (artt. 16 e 17 del TUDG);
- l'eliminazione del periodo di subentro ai fini della regolazione della qualità del servizio (per quanto questo non sia attinente direttamente alle questioni di sicurezza, si è preferito citarlo tra le novità. N.d.A.).

Le conferme (con le alternative e/o le aggiunte intervenute)

Nel seguito:

- la conferma del meccanismo, già vigente nel periodo 2009-2013, che incentiva la riduzione del numero di dispersioni di gas localizzate su segnalazione di terzi e del relativo orizzonte temporale per

Main Sponsor



Sponsor



- il raggiungimento del livello obiettivo, nonché per tale meccanismo;
- l'utilizzo della media del triennio che precede il nuovo periodo di regolazione per la determinazione ex-ante dei livelli di partenza in luogo della media del biennio;
 - l'utilizzo del livello effettivo annuale per il confronto ex-post con il livello tendenziale, in luogo della media biennale del livello effettivo annuale e del precedente;
 - l'aggiornamento dei fattori incentivanti il telecontrollo;
 - la conferma dei meccanismi di contenimento del rischio di cui alla RQDG 2009-2012 o introdotti con la deliberazione 436/2012/R/gas, ed in particolare:
 - l'aumento del tetto massimo ai premi ed alle penalità per il meccanismo che incentiva la riduzione del numero di dispersioni di gas localizzate su segnalazione di terzi;
 - la riduzione, in luogo dell'annullamento, dei premi in caso di incidente da gas di responsabilità dell'impresa distributrice, modulata in funzione della dimensione dell'impianto;
 - il differimento delle penalità afferenti il meccanismo che incentiva la riduzione del numero di dispersioni di gas localizzate su segnalazione di terzi;
 - la conferma ed il rafforzamento degli obblighi di servizio relativi alla sicurezza e delle conseguenze sui premi in caso di mancato loro rispetto, con particolare riferimento a:
 - ispezione della rete, anche per le reti che distribuiscono gas diversi dal gas naturale;
 - protezione catodica della rete in acciaio;
 - numero minimo di misure del grado di odorizzazione;
 - percentuale minima di chiamate con tempo di arrivo sul luogo chiamata per pronto intervento entro un tempo massimo;
 - la conferma degli obblighi afferenti il servizio di pronto intervento;
 - l'effettuazione di un monitoraggio della pressione di esercizio delle reti in bassa pressione;
 - la conferma della definizione di incidente da gas.

Diamo ora un'occhiata al TUDG, SEZIONE II - SICUREZZA E CONTINUITÀ DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS, esaminandone la struttura e soffermandoci alcuni articoli di particolare interesse.

La sezione è articolata nei seguenti sette titoli:

Titolo I - Indicatori e obblighi di servizio di sicurezza del servizio di distribuzione

Titolo II - Servizio di pronto intervento

Titolo III - Emergenze e incidenti da gas

Titolo IV - Indicatori e obblighi di servizio di continuità del servizio di distribuzione

Titolo V - Norme tecniche per la sicurezza e la continuità del servizio di distribuzione

Titolo VI - Obblighi di registrazione e di comunicazione dei dati di sicurezza e continuità

Titolo VII - Recupero di sicurezza del servizio di distribuzione

L'articolazione è ormai consueta e i Titoli sono sufficientemente esplicativi.

L'attività del CIG a supporto delle deliberazioni dell'AEEGSI è ormai nota e l'affiancamento in misura tecnica è ormai da tempo consolidato.

Il CIG contribuisce all'attuazione della regolazione con le norme tecniche da esso elaborate e pubblicate dall'UNI (di cui il Comitato fa parte come Ente Federato) e con le proprie Linee Guida specificamente dedicate.

Main Sponsor



Sponsor



In ogni caso si ritiene opportuno esaminare alcuni articoli del TUDG per puntualizzarne alcuni aspetti rilevanti.

Articolo 25 Norme tecniche

L'esplicitazione è quella già conosciuta;

25.1 Ai fini dell'attuazione della presente Sezione II si applicano le norme tecniche, le specifiche tecniche o i rapporti tecnici vigenti Uni e Cei.

Per quanto riguarda i documenti UNI i riferimenti sono: norme UNI (sigla UNI); specifiche tecniche UNI (sigla UNI TS); rapporti tecnici UNI (sigla UNI TR). Si ricorda che sono applicabili anche i documenti tecnici europei recepiti nel corpus normativo nazionale e cioè a dire: le norme europee (sigla UNI EN); specifiche tecniche CEN (sigla UNI CEN TS); rapporti tecnici CEN (sigla UNI CEN TR) e le norme ISO recepite (sigla UNI ISO).

25.2 Nel caso in cui risultino mancanti norme tecniche, specifiche tecniche o rapporti tecnici applicabili, vengono adottate linee guida definite dagli organismi tecnici competenti Uni/Cig e Apce.

Il CIG nel corso degli anni ha reso disponibili una serie di Linee Guida di preciso riferimento per tutta una serie di attività. I documenti molto curati dal punto di vista tecnico, sottoposti alle regole della normazione, sono costantemente rivisti ed aggiornati.

Articolo 8 - Odorizzazione del gas

L'odorizzazione, è forse il più importante accorgimento in termini preventivi contro l'accadimento di incidenti da gas. Il CIG ha dedicato a questa attività due importanti compendi normativi, la serie UNI 7133 "Odorizzazione di gas per uso domestico e similare" e la serie UNI 9463 "Impianti di odorizzazione e depositi di odorizzanti per gas combustibili impiegati in usi domestici o similari".

L'odorizzazione del gas trova il suo principale riscontro nella legge 1083 del 6 dicembre 1971 sulla sicurezza dei gas combustibili, che AEEGSI richiama nelle righe iniziali della deliberazione di cui stiamo trattando.

Articolo 16 - Emergenze e Articolo 17 - Incidenti da gas

I due articoli oltre a definire rispettivamente i due eventi, delimitandone gli ambiti, stabiliscono gli obblighi di comunicazione delle aziende di distribuzione al CIG, soggetto incaricato del monitoraggio degli accadimenti e per il Comitato gli obblighi di trasmissione dei dati all'AEEGSI conformemente alle scadenze previste.

Un'assoluta novità è rappresentata dal comma 17.5, che obbliga l'impresa distributrice a dare comunicazione al CIG, *entro 15 giorni dal loro accadimento, di emissioni di gas in atmosfera, dalla rete di distribuzione, che pur non causando incidenti, per la loro rilevanza, oltre all'intervento dell'impresa distributrice, abbiano richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco e/o di forze di pubblica sicurezza (Carabinieri, Polizia, ecc.) per l'eventuale chiusura al traffico veicolare di tratti di autostrada e/o di strada statale e/o regionale, interruzione del transito su linee ferroviarie, etc.*

Si tratta di un altro importante passo per cercare di monitorare accadimenti molto rari, per studiarli e magari individuare misure preventive per annullarli del tutto.

Main Sponsor



Sponsor



Conclusioni

Come ad ogni avvio di un nuovo periodo regolatorio è probabile che a seguito degli approfondimenti delle parti interessate possano emergere punti di possibile ambiguità e di eventuali differenti interpretazioni. Non sono anche da escludere errori materiali. L'auspicio è che si debba guardare a questa nuova fase di regolazione come quella della convergenza, specie su taluni aspetti che hanno a volte contrapposto il regolatore ai regolati. Raggiungere una stabilità in tal senso non potrà che produrre benefici gestionali, i cui primi beneficiari sarebbero proprio gli attori del processo.

La deliberazione 20 febbraio 2014 - 64/2014/r/gas - Modifiche alla deliberazione 574/2013/r/gas

Come evidenziato nel titolo, tale deliberazione apporta modifiche alla deliberazione "madre", tra cui una richiesta dal CIG, con lettera del 28 gennaio 2014 il CIG che segnalava che l'innalzamento "tout court" del parametro economico relativo agli incidenti da gas a 5.000 euro, non avrebbe consentito di classificare come incidenti molti eventi con danni alle cose che accadono negli impianti dei clienti finali.

La deliberazione 27 dicembre 2013 - 631/2013/r/gas - modifiche e integrazioni agli obblighi di messa in servizio degli smart meter gas

Sulla questione della telelettura dei gruppi di misura del gas (gdm), sono già state spese milioni di parole. Appare quindi arduo aggiungere ulteriori punti di riflessione a questa gigantesca operazione, che affiancandosi a quella già da tempo finalizzata nel settore elettrico, porterà il nostro paese all'avanguardia nello specifico e nell'attuazione del mandato M/441 EN, che altri importanti Paesi dell'Unione sembrano invece snobbare.

La questione è tecnicamente molto complessa e certamente nel presente articolo non si andranno a riprendere considerazioni squisitamente tecniche o puramente economiche che debbono essere lasciate agli specialisti (e ce ne sono tanti! Forse persino troppi ...). L'intenzione è di dare una rapida occhiata alla nuova deliberazione, evidenziandone i punti salienti.

L'attuazione della telelettura si regge su un'imponente opera di normativa tecnica che il CIG sta portando avanti dal 2008 e che vedrà il completamento con la pubblicazione delle cinque specifiche tecniche sull'intercambiabilità di cui al compendio UNI TS 11291-11 destinato all'intercambiabilità dei gruppi di misura per il mass market (classi G4 e G6), filiazione della famiglia di norme UNI TS 11291 "Sistemi di misurazione del gas-Dispositivi di misurazione del gas su base oraria".

Le scelte architettoniche del sistema, operate dal CIG, sono da tempo note e conformi alle norme tecniche europee disponibili.

Ciò ha una grande importanza sia nelle logiche tecniche che in quelle commerciali e l'evidenza è palese nel confronto nello scenario comunitario.

Tornando all'intervento dell'AEEGSI, si ha la sensazione che la deliberazione 631/2013/r/gas rappresenti dal punto di vista regolatorio il passo decisivo soprattutto per l'avvio della massiccia opera di sostituzione dei gdm tradizionali con i nuovi "intelligenti".

Main Sponsor



Sponsor



In questo gigantesco processo non possono essere escluse a priori difficoltà preventivabili e non, ma l'importante è che si vada avanti, si spera nel modo più sereno possibile, superando gli ostacoli con la collaborazione di tutte le parti in causa.

Struttura della deliberazione

Bisogna considerare che la deliberazione si sostituisce alle precedenti dall'ambito omologo e corregge diverse disposizioni, pertanto un punto rilevante è costituito dalle abrogazioni.

Anche questa deliberazione è accompagnata da un Allegato A "Direttive per la messa in servizio di gruppi di misura del gas caratterizzati dai requisiti funzionali minimi (Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 27 dicembre 2013, 631/2013/R/gas)", strutturato in 12 articoli.

Punti salienti

- Le abrogazioni

Viene abrogato l'articolo 13 delle esistenti Direttive.

Vengono abrogate le deliberazioni: ARG/gas 155/08, 28/2012/R/gas, 193/2012/R/gas, 246/2013/R/gas, 316/2012/R/gas, 575/2012/R/gas e 179/2013/R/gas, in quanto integrate nelle nuove Direttive, ai sensi del presente provvedimento e nella deliberazione 573/2013/R/gas.

- Il nuovo programma temporale per la sostituzione dei Gruppi di misura

Di particolare interesse è l'articolo 10 della deliberazione, che sostanzia gli obblighi di installazione e messa in servizio dei gruppi di misura, per cui i soggetti responsabile del servizio di misura sono tenuti a installare e mettere in servizio i gruppi di misura nei punti di riconsegna (p.d.r.) della rete di distribuzione del gas naturale di cui ha competenza come segue:

- a) (N.d.A. si tralascia il riferimento ai (p.d.r.) con classe del gdm maggiore di G40, per i cui la sostituzione è stata completata alla data del 29 febbraio 2012).
- b) con riferimento ai p.d.r. esistenti con classe del gruppo di misura uguale a G40:
 - i) il 95% in servizio entro il 31 dicembre 2013;
 - ii) il 100% in servizio entro il 31 dicembre 2014;
- c) con riferimento ai p.d.r. con classe del g.d.m. uguale a G25 e G16:
 - i) il 25% in servizio entro il 31 dicembre 2013;
 - ii) il 60% in servizio entro il 31 dicembre 2014;
 - iii) il 100% in servizio entro il 31 dicembre 2015;
- d) con riferimento ai p.d.r. con classe del g.d.m. uguale a G10:
 - i) il 15% in servizio entro il 31 dicembre 2014;
 - ii) il 30% in servizio entro il 31 dicembre 2015;
- e) con riferimento ai p.d.r. con classe del g.d.m. minore o uguale a G6 (sono i g.d.m. domestici o del cosiddetto "mass market"):
 - per le imprese distributrici con più di 200.000 clienti finali al 31 dicembre 2013:
 - i) il 3% installato entro il 31 dicembre 2014;
 - ii) il 3% in servizio entro il 31 dicembre 2015;
 - iii) il 10% installato entro il 31 dicembre 2015;
 - iv) il 60% in servizio entro il 31 dicembre 2018;
 - per le imprese distributrici con numero di clienti finali compreso tra 100.000 e 200.000 al 31 dicembre 2014:
 - v) il 3% installato entro il 31 dicembre 2015.

Main Sponsor



Sponsor



Importante è anche la disposizione di cui al comma 10.2 "Sino al 31 dicembre 2014, il soggetto responsabile del servizio di misura ha facoltà di installare gruppi di misura di classe G4 e G6 non conformi ai requisiti funzionali di cui al presente provvedimento. Dopo tale data, il soggetto responsabile del servizio di misura è tenuto ad installare gruppi di misura conformi ai requisiti funzionali di cui al presente provvedimento in occasione di sostituzione del gruppo di misura o di realizzazione di un nuovo punto di riconsegna." Per cui chi ha ancora in stock g.d.m. tradizionali o ordini in corso, può organizzarsi di conseguenza sino alla data prevista.

Conclusioni

Il processo ha visto impegnato il CIG in modo massiccio, unendo il Comitato il proprio sforzo organizzativo e decisionale a quello degli attori del processo.

Sarebbe molto lungo fare la lista di ciò che è stato fatto e delle difficoltà che si sono dovute affrontare, ma una cosa va detta; l'opera normativa tecnica è forse senza precedenti e non solo per il volume delle pagine scritte, ma soprattutto perché si è creato dal nulla un repertorio tecnico per prodotti che non esistevano.

Il forum UNI-CIG è considerato l'evento più significativo del settore gas; il vero momento d'incontro di un settore più che mai vivo e vitale. Parteciparvi fa entrare in contatto con la corretta informazione.

Vi aspettiamo quindi per accogliervi numerosi nella prestigiosa struttura, al centro di Milano, che ci ospiterà il 10 e 11 giugno!

Centro Congressi Fondazione CARIPOLO – Auditorium Giacomo Manzù
Via Romagnosi 8, 20123, Milano